



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 933 del 2023, proposto da Victor Mello Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Divisione Calcio a 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Francesco Casarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

Lega Nazionale Dilettanti - L.N.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti intimati e non costituiti in giudizio;

nei confronti

Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Procura Generale dello Sport presso Coni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Andrea Bastini;

tutti intimati e non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della decisione n. 69/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Prima Sezione, avente n. prot. 01167/2022, resa in data 21.10.2022 e depositata in data 14.11.2022 (All. A);

b) della decisione/0014/CFA-2022-2023 registro procedimenti n. 0003/CFA/2022-2023 reda dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite notificata in data 10.08.2022 (All. 37);

c) della decisione/0002/TFNSD-2022-2023 Registro procedimenti n. 0167/TFNSD/2021-2022 resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – in data 30.06.2022 depositata in data 7.07.2022 (All. 34);

d) del provvedimento del Consiglio di Presidenza della Divisione Calcio a Cinque – FIGC – LND, emesso in data 22.06.2022 e comunicato a mezzo pec il 23.06.2022, di diniego e/o di rigetto dell'istanza di equiparazione inoltrata dal ricorrente alla Divisione medesima il 17.05.2022, tendente ad ottenere la equiparazione del proprio status e/o posizione di calciatore, in seno alla FIGC – LND – Divisione Calcio a Cinque, alla categoria degli atleti “formati” in Italia (All. 31), come da Comunicato Ufficiale n. 1 della FIGC _ Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 stagione sportiva 2021/2022 pubblicato il 1.07.2021 (All. 25) e Comunicato Ufficiale n. 772 della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 – stagione sportiva 2021/2022 pubblicato il 15.02.2022 (All. 26);

e) della determinazione del Consiglio Direttivo della Divisione, assunta nella riunione dell'11.07.2022, con cui si riduceva da otto a sette il numero di calciatori

“formati” da impiegare obbligatoriamente nelle gare del solo Campionato Nazionale di Serie A Maschile per la stagione sportiva 2022/2023 (All. 27); nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o in altro modo connesso agli atti e provvedimenti sopra gravati comunque lesivi per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Divisione Calcio a 5;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 maggio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Victor Mello Rossi, calciatore tesserato per la S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. e militante nel Campionato Nazionale di Serie A di calcio a cinque, ha chiesto, con istanza inoltrata alla Divisione Calcio a Cinque, alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l'equiparazione del proprio status a quello di atleta «formato in Italia» ai sensi del Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 1 dell'1.07.2021 e del successivo Comunicato Ufficiale n. 772 del 15.02.2022, deducendo la propria cittadinanza italiana, le proprie origini familiari, la carriera sportiva svolta anche in Nazionale e la natura sostanzialmente professionistica dell'accordo economico sottoscritto ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la Società Petrarca.

2. A fronte del silenzio serbato sull'istanza, il ricorrente ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, che, con decisione n. 0002/TFN-SD/2022-2023 del 7 luglio 2022, ha respinto il ricorso. Nelle more, la Divisione

Calcio a Cinque aveva riscontrato l'istanza con provvedimento del 22.06.2022 (comunicato il 23.06.2022), respingendola.

3. Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale il ricorrente ha proposto reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello, che lo ha respinto con decisione n. 0014/CFA/2022-2023, depositata e notificata il 10.08.2022.

4. Con ulteriore ricorso proposto ai sensi dell'art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il sig. Mello Rossi ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, che, con la decisione n. 69/2022 del 21 ottobre 2022 (depositata il 14.11.2022), ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze si risolvessero in una richiesta di adozione di criteri alternativi rimessa alla discrezionalità della Federazione, insuscettibile di sindacato se non nei limiti della manifesta irragionevolezza - non ricorrente nella fattispecie - e ritenendo altresì inconferente il precedente reso dal Consiglio di Stato nel caso dell'atleta Campanaro (Cons. Stato, Sez. VI, 17.06.2014, n. 3037).

5. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 69/2022, nonché degli atti presupposti (decisioni della CFA e del TFN, provvedimento di rigetto del 22.06.2022) e della determinazione dell'11.07.2022 con cui il Consiglio Direttivo della Divisione ha ridotto da otto a sette il numero di calciatori formati da impiegare obbligatoriamente in Serie A maschile, deducendo tre motivi di gravame, così sinteticamente riassumibili:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Cost., dell'art. 165 TFUE, dell'art. 2 della legge n. 91/1981 e degli artt. 29 e 94 ter delle N.O.I.F., per essere stata erroneamente esclusa la natura professionistica del rapporto del ricorrente.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 delle N.O.I.F., dell'art. 16 e ss. del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 45 ss. e 49 ss. TFUE, per discriminazione c.d. «a rovescio» dell'atleta italiano formatosi all'estero.

III. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei Comunicati Ufficiali nn. 1/2021 e 772/2022, in relazione al mancato esercizio

del potere di deroga ex art. 50 N.O.I.F.

6. Si è costituita in giudizio, quale unica parte resistente, la Divisione Calcio a Cinque, la quale, con memoria depositata in data 21 aprile 2026, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso nella parte relativa alla determinazione dell'11.07.2022, per violazione del principio della c.d. pregiudiziale sportiva, non essendo tale atto mai stato impugnato dinanzi agli organi della giustizia sportiva, e ha nel merito contestato la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.

7. Con memoria di replica depositata in data 30 aprile 2026 il ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, in particolare evidenziando l'intervenuta riforma di cui al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e il sopravvenuto Comunicato Ufficiale 1° luglio 2025, n. 1, che avrebbe confermato l'assimilabilità della propria posizione a quella dell'atleta Campanaro.

8. All'udienza straordinaria del 22 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

1. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla Divisione Calcio a Cinque, di improcedibilità del ricorso nella parte in cui è stato impugnato, per la prima volta dinanzi a questo Tribunale, il provvedimento del Consiglio Direttivo della Divisione dell'11.07.2022, con cui è stato ridotto da otto a sette il numero di calciatori «formati» da inserire obbligatoriamente in distinta di gara nel Campionato di Serie A maschile per la stagione 2022/2023.

1.2. L'eccezione è fondata.

L'art. 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 stabilisce che la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti del CONI e delle Federazioni Sportive può essere adita solo dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva. Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in termini di condizione di procedibilità (c.d. pregiudiziale sportiva), impone che l'atto di cui si contesti la legittimità innanzi al giudice statale sia stato previamente sottoposto al vaglio degli organi di giustizia

federale, non essendo sufficiente che analoghe questioni siano state trattate, sotto diverso profilo, in relazione ad atti differenti (cfr., nello stesso senso, TAR Lazio, Sez. I ter, 2 luglio 2025, n. 12986, che ha ribadito come, laddove si tratti di contestare la validità di atti regolamentari adottati dagli organismi sportivi, sia necessario esperire, in via preventiva, i gradi della giustizia sportiva).

1.3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che la determinazione dell'11.07.2022 non ha mai formato oggetto di autonoma impugnazione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, alla Corte Federale d'Appello o al Collegio di Garanzia dello Sport, essendo stati tali gradi di giustizia sportiva aditi esclusivamente in relazione al diniego di equiparazione allo status di «formato» comunicato il 23.06.2022, atto distinto e autonomo rispetto alla determinazione successiva del Consiglio Direttivo. Né può ritenersi che la generica riserva di impugnare «ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o in altro modo connesso», contenuta nelle istanze e nei ricorsi proposti in sede sportiva, valga a estendere l'ambito del devoluto anche a un provvedimento specificamente individuato, di cui il ricorrente aveva piena contezza già in data anteriore alla proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia.

1.4. Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso limitatamente alla domanda di annullamento della determinazione del Consiglio Direttivo della Divisione dell'11.07.2022, mentre il ricorso è procedibile quanto alle altre doglianze proposte, avendo il ricorrente correttamente esaurito i gradi di giustizia sportiva in relazione alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 69/2022 e agli atti presupposti specificamente impugnati.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che gli organi di giustizia sportiva, e da ultimo il Collegio di Garanzia dello Sport, avrebbero errato nel non riconoscere la natura professionistica del proprio rapporto con la Società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l., in violazione dell'art. 1 Cost., dell'art. 165 TFUE, dell'art. 2 della legge n. 91/1981 e degli artt. 29 e 94 ter delle N.O.I.F., sul presupposto che l'accordo economico sottoscritto ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. presenterebbe,

nella sostanza, tutti i caratteri di un contratto professionistico secondo i criteri indicati dalla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Kolpak (CGUE, 8 maggio 2003, C-438/00).

2.2. Il motivo non è fondato.

2.3. Occorre anzitutto rilevare che la distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico trova puntuale fondamento normativo. Già l'art. 2 della legge n. 91/1981 rimetteva alle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le direttive del CONI, la qualificazione dell'attività sportiva come professionistica o dilettantistica; tale impostazione è stata confermata dall'art. 38 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale l'area del professionismo è composta dalle società che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme dalle stesse emanate, nel rispetto delle direttive del CONI. In coerenza con tale quadro, l'art. 13 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate rimette all'autonomia statutaria delle singole Federazioni l'individuazione dei criteri di distinzione tra attività professionistica e non professionistica, subordinando l'istituzione del settore professionistico alla sussistenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno.

2.4. Si tratta, dunque, di scelta rimessa alla discrezionalità dell'ordinamento sportivo, della quale il ricorrente non ha mai contestato, in questa sede né in sede di giustizia sportiva, la relativa base normativa (art. 29 N.O.I.F. e, a monte, l'art. 38 del d.lgs. n. 36/2021), essendosi limitato a dolersi, in fatto, della mancata equiparazione del proprio status individuale. In assenza di una specifica impugnazione della disposizione regolamentare che riserva alla sola Lega Nazionale Dilettanti la qualificazione non professionistica dei propri campionati - disposizione della quale il ricorrente ha prestato acquiescenza, non avendola gravata nei termini innanzi agli organi di giustizia federale - non può essere sindacata, in questa sede, la scelta della Divisione Calcio a Cinque di negare, in relazione al singolo rapporto contrattuale del ricorrente, l'attribuzione della

qualifica professionistica, poiché tale conseguenza deriverebbe non già da un vizio dell'atto impugnato, bensì dalla persistente vigenza della cornice regolamentare rimasta incontestata.

2.5. Quanto al richiamo alla giurisprudenza dell'Unione Europea e, in particolare, alla sentenza Kolpak, il Collegio osserva che tale pronuncia, resa in un diverso contesto (restrizioni all'impiego di atleti extracomunitari in ragione della nazionalità), afferma il principio per cui, ai fini dell'applicazione del diritto comunitario, rileva la natura economica della prestazione resa a fronte di una retribuzione periodica, a prescindere dalla qualificazione formale attribuita dall'ordinamento sportivo nazionale. Tale principio, tuttavia, opera sul diverso piano della tutela della libera circolazione dei lavoratori e non vale, di per sé, a imporre l'automatica riqualificazione, in termini di professionismo sportivo interno, di un rapporto che l'ordinamento federale nazionale - nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevolmente esercitata - abbia diversamente qualificato ai fini, specifici e distinti, dell'applicazione della disciplina sulla riserva dei c.d. calciatori «formati». Il riconoscimento, in astratto, della natura di «lavoratore sportivo» anche in capo agli atleti operanti in ambito dilettantistico - riconoscimento che il d.lgs. n. 36/2021 opera espressamente, come del resto evidenziato dallo stesso ricorrente nella memoria di replica - non incide infatti sulla distinta questione, in questa sede rilevante, dei presupposti per l'accesso alla categoria dei calciatori «formati in Italia», categoria che risponde a una ratio (la tutela dei vivai giovanili) del tutto autonoma rispetto alla qualificazione professionistica o dilettantistica del rapporto di lavoro sportivo.

2.6. Né può ritenersi che la contraddizione, pur segnalata dal ricorrente, tra il riconoscimento in capo alla Divisione di un potere di discrezionalità tecnica e la contestuale affermazione della tassatività dei requisiti per l'accesso allo status di formato, integri un vizio di legittimità: la discrezionalità tecnica riconosciuta alla Federazione attiene infatti alla individuazione e ponderazione, in sede di normazione regolamentare generale, dei criteri di accesso alla categoria dei formati

e delle relative quote obbligatorie, laddove la successiva applicazione di tali criteri al singolo caso concreto è attività vincolata, non essendo consentito alla Divisione derogarvi in via amministrativa senza snaturare la funzione di garanzia della par condicio che detti criteri sono destinati ad assicurare.

2.7. Il primo motivo va, pertanto, respinto.

3.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la disciplina relativa ai calciatori «formati in Italia», fondata su criteri di età e data del primo tesseramento, determinerebbe una discriminazione «a rovescio» nei confronti del cittadino italiano formatosi all'estero rispetto agli atleti stranieri formati nei vivai nazionali, in violazione dell'art. 50 delle N.O.I.F., dell'art. 16 e ss. del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 45 e ss. e 49 e ss. TFUE, e invoca l'applicazione dei principi affermati dal Consiglio di Stato nel precedente relativo all'atleta Campanaro (Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3037).

3.2. Il motivo non è fondato.

3.3. Il Collegio osserva, in primo luogo, che la disciplina relativa alla riserva di calciatori «formati in Italia», contenuta nei Comunicati Ufficiali della Divisione Calcio a Cinque n. 1 dell'1.07.2021 e n. 772 del 15.02.2022 - reiterata, nella sua impostazione, dai Comunicati Ufficiali relativi alle stagioni precedenti (nn. 1/2018, 1/2019 e 1/2020) e confermata, quanto al numero minimo di calciatori formati da impiegare in Serie A, dal successivo Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.07.2025 - non è mai stata oggetto di formale impugnazione da parte del ricorrente, né in sede di giustizia sportiva né in questa sede, essendosi il sig. Mello Rossi limitato a censurarne, in via incidentale e con argomenti di mera equità, la ritenuta irragionevolezza, senza tuttavia proporre una autonoma domanda di annullamento nei confronti dei relativi atti generali.

3.4. Tale circostanza è dirimente.

Come correttamente rilevato dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione impugnata, le censure svolte dal ricorrente si risolvono, in sostanza, in una richiesta

di applicazione di criteri alternativi più favorevoli, sul presupposto della perdurante validità ed efficacia della disciplina generale non impugnata, la quale, non essendo mai stata annullata o sospesa, resta pienamente vincolante anche nei confronti del ricorrente. In assenza di una specifica impugnazione dei Comunicati Ufficiali recanti i criteri di accesso allo status di «formato», il sindacato di questo giudice non può investire, se non incidentalmente e nei limiti della manifesta irragionevolezza, la scelta regolamentare sottostante, dovendosi appuntare esclusivamente sulla legittimità dell'atto applicativo di diniego.

3.5. Sotto tale ultimo profilo, il diniego opposto dalla Divisione Calcio a Cinque non presenta i vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti che soli legittimerebbero, secondo il consolidato orientamento richiamato dalle parti (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 19 maggio 2016, n. 2078; Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; Sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4457), il sindacato giurisdizionale su un provvedimento espressione di discrezionalità tecnica. I criteri fissati dai Comunicati Ufficiali - primo tesseramento in Italia entro determinate soglie di età, ovvero residenza in Italia prima del compimento del decimo anno di età - rispondono ad una finalità, di per sé legittima e ampiamente condivisa a livello nazionale e sovranazionale (Delibera CONI 15 luglio 2004, n. 1276; Comunicazioni della Commissione Europea dell'11 luglio 2007 e del 18 gennaio 2011), di tutela e valorizzazione dei vivai giovanili e delle società che investono nella formazione tecnica dei propri atleti, secondo un modello (la c.d. Home Grown Player Rule) diffuso anche in altre discipline sportive e in altri ordinamenti sportivi stranieri e sovranazionali. Tale finalità non postula, quale suo necessario presupposto, la cittadinanza italiana dell'atleta, ma la sua formazione tecnica in Italia, sicché il fatto che un cittadino italiano formatosi all'estero non acceda alla riserva, mentre vi accede un cittadino straniero formatosi in Italia, non integra una discriminazione basata sulla nazionalità, bensì la mera conseguenza, non irragionevole, di un criterio distintivo diverso e autonomo, qual è il luogo della formazione tecnica giovanile.

3.6. Neppure può essere accolta la censura relativa alla pretesa violazione degli artt. 45 e ss. e 49 e ss. TFUE, in quanto la disciplina in esame non impedisce al ricorrente né di soggiornare, né di lavorare, né di prestare la propria attività sportiva in Italia, limitandosi a prevedere, per ragioni di tutela dei settori giovanili nazionali, un numero minimo di atleti formati nei vivai da inserire in distinta di gara, senza per ciò solo precludere l'impiego degli atleti non formati, ai quali resta riservata una quota di posti nella medesima distinta. Si tratta, in altri termini, di una misura organizzativa interna al singolo campionato, non integrante una restrizione della libertà di circolazione tale da ricadere nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato invocate.

3.7. Quanto, infine, al richiamo al precedente reso dal Consiglio di Stato nel caso dell'atleta Campanaro (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3037/2014), il Collegio ritiene, in conformità a quanto già rilevato dagli organi di giustizia sportiva in tutti i gradi del relativo procedimento, che tale precedente non sia utilmente invocabile nel presente giudizio. In quel caso, infatti, la disposizione regolamentare che disciplinava lo status di «formato» (art. 11 bis del Regolamento esecutivo del settore professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro) era stata specificamente e ritualmente impugnata dall'interessato, sicché il giudice amministrativo ha potuto sindacarne la legittimità in quanto oggetto diretto del gravame proposto. Nel caso di specie, per contro, i Comunicati Ufficiali della Divisione Calcio a Cinque non sono mai stati impugnati dal ricorrente, che vi ha prestato acquiescenza, sicché le valutazioni allora rese dal Consiglio di Stato in ordine alla legittimità di quella specifica disciplina regolamentare non possono essere estese, in via di automatica applicazione analogica, a una disciplina - quella qui in rilievo - che non ha mai costituito oggetto di autonomo scrutinio di legittimità. A ciò si aggiunga che il precedente Campanaro riguardava, come correttamente rilevato dalla difesa della Divisione, un settore qualificato come professionistico, laddove il calcio a cinque, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, non ha mai ricevuto tale qualificazione,

in forza di una scelta regolamentare non contestata: circostanza che, pur non essendo di per sé decisiva ai fini della disciplina sui «formati» (la quale, come detto, prescinde dalla natura professionistica o dilettantistica del settore), conferma comunque la non sovrapponibilità delle situazioni poste a raffronto.

3.8. Il secondo motivo va, pertanto, respinto.

4.1. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Divisione Calcio a Cinque avrebbe dovuto esercitare, in suo favore, il potere di deroga alla disciplina regolamentare sui calciatori formati, tenuto conto dei rilevanti meriti sportivi conseguiti (convocazioni in Nazionale, curriculum di rilievo nazionale e internazionale), e che il diniego opposto sarebbe pertanto affetto da eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

4.2. Il motivo non è fondato.

4.3. Come emerge dagli stessi atti del procedimento e, in particolare, dal provvedimento di rigetto del 22.06.2022, la richiesta del ricorrente non era volta all'accertamento della sussistenza, in fatto, dei requisiti tassativamente previsti dai Comunicati Ufficiali per l'attribuzione dello status di «formato», bensì all'adozione di un provvedimento eccezionale e derogatorio ad personam, giustificato dalla peculiarità della vicenda personale e familiare del ricorrente e dai meriti sportivi conseguiti. Tale richiesta, tuttavia, si pone in insanabile contrasto con la natura tassativa e di stretta interpretazione dei requisiti individuati dalla normativa federale (primo tesseramento in Italia entro determinate soglie di età, ovvero residenza in Italia prima del compimento del decimo anno di età), pacificamente non ricorrenti nel caso del ricorrente, come dallo stesso incontestato.

4.4. Né l'invocato art. 50 delle N.O.I.F. può fondare un obbligo, in capo alla Divisione, di introdurre deroghe individuali alla disciplina generale; tale disposizione, secondo cui l'ordinamento dei Campionati può essere modificato con delibera del Consiglio Federale, attiene infatti alla modifica in via generale e astratta dell'assetto regolamentare dei Campionati, non già all'introduzione di eccezioni ad personam in favore del singolo tesserato, la cui ammissione

determinerebbe una violazione del principio di par condicio tra gli atleti e aprirebbe la strada a richieste analoghe, fondate su situazioni di fatto tra loro disomogenee, con conseguente pregiudizio per la certezza del quadro regolamentare e per la stessa finalità di tutela dei vivai sottesa alla disciplina in esame.

4.5. Quanto, poi, al richiamo, operato dal ricorrente, all'istituto della forza maggiore quale precedente di soluzioni di giustizia sostanziale derogatorie del regime ordinario, il Collegio ritiene che tale richiamo sia privo di pertinenza, riguardando l'istituto invocato situazioni di impossibilità sopravvenuta e non imputabile all'adempimento di specifici obblighi contrattuali (quali la mancata presentazione in campo per la disputa di una gara), categoria concettualmente estranea alla fattispecie oggi in esame, che attiene, viceversa, al riconoscimento di uno status soggettivo sulla base di requisiti da valutarsi in via generale e astratta.

4.6. Quanto, infine, ai meriti sportivi del ricorrente - peraltro non contestati né dalla Divisione Calcio a Cinque né dagli organi di giustizia sportiva che si sono pronunciati sulla vicenda - il Collegio osserva che essi, pur meritevoli di considerazione sotto il profilo del valore tecnico dell'atleta, non costituiscono, secondo la disciplina regolamentare non impugnata, un presupposto rilevante ai fini del riconoscimento dello status di «formato in Italia», il quale attiene esclusivamente al luogo e ai tempi della formazione tecnica giovanile del calciatore. La circostanza che il provvedimento impugnato non abbia attribuito rilievo dirimente a tali meriti non integra, pertanto, alcun vizio di motivazione o di travisamento dei fatti, ma la mera e corretta applicazione di un parametro normativo la cui legittimità, come si è detto, non è stata ritualmente posta in discussione.

4.7. Il terzo motivo va, pertanto, respinto.

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato, in parte, improcedibile con riferimento alla domanda di annullamento della determinazione del Consiglio Direttivo della Divisione dell'11.07.2022, e deve essere respinto, in

quanto infondato, avuto riguardo alle restanti doglianze.

5.1. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta. Nulla per le spese nei confronti delle altre parti intimiate, non costitutesi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- a) dichiara improcedibile il ricorso quanto alla domanda di annullamento della determinazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque dell'11.07.2022, per violazione del principio della c.d. pregiudiziale sportiva;
- b) respinge il ricorso nella restante parte, in quanto infondato;
- c) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Claudia Lattanzi, Presidente FF

Francesco Elefante, Consigliere

Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Ida Tascone

IL PRESIDENTE

Claudia Lattanzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.